

N. 00614/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2012 REG.RIC.
N. 00699/2012 REG.RIC.
N. 00088/2013 REG.RIC.
N. 00190/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2012, proposto da:

Sitek s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu e dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Ancona n. 3;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Sau e dall'avv. Floriana Isola, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;

nei confronti di

Duemila Servizi Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cotza e dall'avv. Eulo Cotza, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14;

sul ricorso numero di registro generale 699 del 2012, proposto da:

Loi Andreina, in qualità di rappresentante dell'omonima Ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Pacifico, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cervi N.16;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Sau e dall'avv. Floriana Isola, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;

il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Giovanni 23°, n. 35;

nei confronti di

Societa B e B Snc di Bizzarro Giovanni, Geb di Medda Giuseppe e C Snc, Copim Costruzioni Pisu Immobiliare Srl;

Duemila Servizi Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cotza e dall'avv. Eulo Cotza, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14;

Sitek s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu e dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Ancona n. 3;

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2013, proposto da:

Duemila Servizi Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cotza e dall'avv. Eulo Cotza, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Sau e dall'avv. Floriana Isola, con

domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;

il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore;

nei confronti di

A.T.I. Sitek Srl/ Geb di Medda Giuseppe e C Snc, Geb di Medda Giuseppe e C Snc;

Sitek s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu e dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Ancona n. 3;

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2013, proposto da:

Sitek s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu e dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Ancona n. 3;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Sau e dall'avv. Floriana Isola, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;

nei confronti di

Duemila Servizi Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cotza e dall'avv. Eulo Cotza, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14;

Costruzioni Pisu Immobiliari Copim Srl;

per l'annullamento,

A) quanto al ricorso n. 521 del 2012:

- della determinazione dirigenziale n° 1514 del 4 maggio 2012, del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, della Regione Autonoma della Sardegna;

B) quanto al ricorso n. 699 del 2012:

- della determinazione dirigenziale n° 1514 del 4 maggio 2012, del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, della Regione Autonoma della Sardegna;

C) quanto al ricorso n. 88 del 2013:

- della determinazione n. 2360, del 12.12.2012, del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, della Regione Autonoma della Sardegna, di: «revoca della determinazione prot. 15148, rep. 689 del 4.5.2012 del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio concernente l'aggiudicazione definitiva alla DUEMILA SERVIZI S.R.L. della concessione ventennale della pertinenza demaniale denominata "La Bussola", sita nel Comune di Quartu Sant'Elena, località Poetto. Aggiudicazione provvisoria all'ATI SITEK s.r.l. / GEB di Medda Giuseppe e C. s.n.c., in qualità di seconda classificata nella graduatoria di cui al Verbale di Gara del 25 Novembre 2003, rep. n. 21» ;

- della nota prot.42973/I.4.3 del 12.12.2012, a firma del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio della R.A.S. (presso l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze), di «notifica [della] Determinazione del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio prot. n. 42973, rep. n. 2360 del 12.12.2012» ;

e con i motivi aggiunti depositati il 5.3.2013:

- della determinazione n. 2415, del 21.12.2012, del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, della Regione Autonoma della Sardegna, con cui si dispone: «Di annullare in autotutela il provvedimento di indizione della gara pubblica relativa al rilascio della concessione demaniale marittima finalizzata all'uso della pertinenza demaniale denominata "La Bussola", ubicata in Comune di Quartu Sant'Elena, località Poetto, per la durata di venti anni adottato con determinazione n. 1318/D del 16 luglio 2003 del Direttore del Servizio centrale Demanio e Patrimonio (...)» (doc. n. 43);

D) quanto al ricorso n. 190 del 2013:

- della determinazione n. 2415, del 21.12.2012, del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, della Regione Autonoma della Sardegna, con cui si dispone di annullare in autotutela il provvedimento di indizione della gara pubblica relativa al rilascio della concessione demaniale marittima finalizzata all'uso della pertinenza demaniale denominata "La Bussola".

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna, di Duemila Servizi Srl, di Sitek Srl e del Comune di Quartu Sant'Elena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con determinazione dirigenziale n° 1318/D del 16 luglio 2003, del Direttore del Servizio Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, la

Regione Sardegna indiceva la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione demaniale, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative, della pertinenza denominata "La Bussola", immobile sito nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena sul litorale del "Poetto".

Le imprese e società ricorrenti hanno partecipato a detta procedura di gara. All'esito della stessa, l'amministrazione regionale, con determinazione dirigenziale n° 1514 del 4 maggio 2012, ha aggiudicato definitivamente la concessione alla società Duemila Servizi s.r.l. . Peraltro, con determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2012, n° 2360, l'amministrazione concedente - sul presupposto dell'essere venuto meno, in capo alla Duemila Servizi s.r.l., il requisito generale della regolarità tributaria, come segnalato con la nota di Equitalia del 21 novembre 2012, n. 0248394 - ha annullato d'ufficio l'aggiudicazione definitiva e ha aggiudicato provvisoriamente la concessione al raggruppamento temporaneo di imprese tra la SITEK s.r.l. e la GEB di Medda Giuseppe & C. s.n.c., seconda classificata.

Infine, con la determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2012, n° 2415, la Regione ha annullato d'ufficio l'intera procedura di gara, motivandolo con riferimento alla sopravvenuta sentenza del T.A.R. Sardegna, sezione prima, 14 dicembre 2012, n. 1122, con la quale è stata dichiarata la illegittimità della previsione di un sovracanone per le concessioni demaniali rilasciate dalla Regione Sardegna, precedentemente introdotto da diversi provvedimenti (determinazioni dirigenziali e deliberazioni della Giunta Regionale), annullati con la citata decisione del TAR Sardegna. Ad avviso dell'amministrazione regionale, l'annullamento della gara si giustificava con il fatto che detto sovracanone costituiva elemento fondante per la valutazione delle offerte, nella procedura di cui trattasi.

2. - Con i ricorsi in epigrafe:

- la società SITEK s.r.l., seconda classificata, ha dapprima (con il ricorso

R.G. n. 521/2012) impugnato l'aggiudicazione definitiva a favore della DUEMILA SERVIZI s.r.l. . Con altro ricorso (R.G. n. 190/2013) ha poi impugnato la determinazione con cui la Regione ha disposto l'annullamento d'ufficio della intera procedura di gara;

- la ditta Loi Andreina, anch'essa in qualità di offerente nella procedura in questione, classificatasi al 4° posto della relativa graduatoria, con il ricorso R.G. n. 699/2013 ha impugnato l'aggiudicazione definitiva a favore della DUEMILA SERVIZI s.r.l.;

- con il ricorso R.G. n. 88/2013, la DUEMILA SERVIZI s.r.l. ha impugnato la revoca dell'aggiudicazione definitiva a suo favore; e poi, con motivi aggiunti, la determinazione con cui la Regione ha disposto l'annullamento d'ufficio della intera procedura di gara.

3. – Si è costituita in giudizio, in tutti i ricorsi sopra menzionati, la Regione Sardegna, concludendo per la reiezione degli stessi. Si sono costituiti, nei diversi ricorsi, i controinteressati, come in epigrafe meglio descritto.

4. – Le cause sono state chiamate all'udienza pubblica del 5 giugno 2013 e, dopo ampia discussione, sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. – Preliminarmente occorre disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, data la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

2. – Quanto al ricorso R.G. n. 699/2012, la ricorrente Loi Andreina in data 15 maggio 2013 ha depositato memoria con la quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la condanna alle spese dell'amministrazione regionale.

2.1. – Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione della parte, con la conseguente improcedibilità del ricorso R.G. n. 699/2012.

2.2. – Non può essere, invece, accolta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, poiché proprio l'applicazione del principio della soccombenza virtuale porterebbe a conclusioni opposte, rispetto a

quelle patrocinate dalla ricorrente; e ciò sulla base dell'osservazione che il ricorso in esame era destinato alla pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse, per la semplice ragione che la ricorrente, classificata al 4° posto della graduatoria, non ha dedotto vizi che, se accolti, avrebbero comportato l'affidamento della concessione alla medesima ditta ricorrente ovvero la rinnovazione della gara.

2.3. - Tuttavia, considerata la peculiare vicenda procedimentale, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

3. – In ordine logico, appare prioritario l'esame del ricorso n° 88/2013, proposto dalla società DUEMILA SERVIZI s.r.l. avverso la determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2012, n° 2360, con la quale l'amministrazione regionale ha annullato d'ufficio l'aggiudicazione definitiva a favore della DUEMILA SERVIZI s.r.l. e ha aggiudicato provvisoriamente la concessione al raggruppamento temporaneo di imprese tra la SITEK s.r.l. e la GEB di Medda Giuseppe & C. s.n.c., secondo classificato.

3.1. – Avverso tale provvedimento, la DUEMILA SERVIZI premette che, al momento della partecipazione alla gara, ha reso le dichiarazioni sostitutive previste dal bando, fra le quali anche quella relativa alla regolarità circa l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi. Tuttavia, sostiene, non si può ritenere che essa abbia reso dichiarazioni false, considerato che le cartelle di pagamento sono state notificate a partire dal marzo 2006. Inoltre, l'aggiudicazione definitiva della concessione è stata adottata ad oltre 8 anni di distanza dall'aggiudicazione provvisoria (del novembre 2003), mentre se si fosse provveduto secondo i termini previsti dalla lex specialis (ossia 180 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria) la situazione di regolarità fiscale della DUEMILA SERVIZI non avrebbe subito modifiche.

Sulla scorta di dette osservazioni, la ricorrente deduce:

- violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, nonché violazione del principio di buona fede in senso oggettivo ed eccesso di potere per incongruità e sproporzione della misura dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva, rispetto alla motivazione addotta, per l'irragionevole durata del procedimento e l'immotivato aggravamento dello stesso;

- violazione dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, per la insussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva.

3.2. - Tuttavia, i motivi esposti non riescono a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.

3.3. - In disparte la considerazione che le doglianze formulate in ordine alla eccessiva durata del procedimento di gara e alla violazione dei principi di buona fede e correttezza potrebbero, al più, essere valutate nell'ambito di un giudizio di natura risarcitoria, mentre non incidono sulla validità dell'atto, occorre rammentare che la motivazione dell'annullamento d'ufficio è incentrata sull'inadempimento agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, accertato dall'amministrazione con riferimento al momento della stipula dell'atto di concessione.

Non si deve, infatti, tralasciare il principio (ricavabile dall'intera disciplina concernente il rispetto degli obblighi impositivi in capo alle imprese) secondo cui gli operatori economici che aspirano all'aggiudicazione di concessioni e di contratti pubblici debbono possedere il requisito della regolarità nel pagamento dei tributi lungo l'intero arco della procedura di gara, fino al momento della stipula del contratto o della concessione, come nel caso di specie; e anche nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale con l'amministrazione (si veda, per tutte, Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194).

Principio ricavabile dalla norma di cui all'art. 38, comma 1, del codice dei

contratti pubblici (d.lgs. n° 163 del 2006), secondo cui *«sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (...) e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (...) g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti».*

3.4. - Sotto altro profilo, la ricorrente contesta la mancata valutazione delle ragioni per le quali debba prevalere, nel caso di specie, l'interesse pubblico all'annullamento, rispetto all'interesse del privato destinatario degli effetti giuridici favorevoli derivanti dal provvedimento, interesse fondato sull'affidamento generato da detto provvedimento.

Peraltro, anche questo aspetto non può essere accolto, considerato che l'interesse pubblico alla eliminazione del provvedimento illegittimo è, in questo caso, giustificato dalla necessità di evitare l'esborso illegittimo di denaro pubblico, senza necessità di ulteriore motivazione circa la prevalenza dell'interesse pubblico sull'affidamento del privato (giurisprudenza pacifica, anche dopo l'art. 21-*nonies*, della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15: cfr. Cons. St., sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772).

3.5. - In conclusione, i motivi dedotti con il ricorso introduttivo debbono ritenersi infondati.

4. - Con i motivi aggiunti, la società ricorrente estende l'impugnazione anche alla determinazione con la quale l'amministrazione regionale ha annullato d'ufficio l'intera procedura, in primo luogo censurando la motivazione dell'annullamento basata sulla illegittimità del sovracanon regionale, il quale costituiva anche uno dei criteri per la assegnazione della concessione demaniale di cui alla procedura di gara in questione.

Peraltro, considerato che – per effetto del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva, la cui legittimità non è stata inficiata dalle

censure dedotte con il ricorso introduttivo, come si è visto sopra – la ricorrente non avrebbe comunque la possibilità di ottenere l'affidamento della concessione, ne deriva come conseguenza che la medesima ricorrente non conseguirebbe alcuna utilità dall'eventuale accoglimento dei motivi aggiunti e dall'annullamento della determinazione dirigenziale regionale che ha annullato l'intera procedura. Il che significa che i motivi aggiunti debbono essere dichiarati improcedibili per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

5. – Dal rigetto del ricorso della DUEMILA SERVIZI contro l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, discende altresì la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso R.G. n° 521/2012, con cui la società SITEK s.r.l., seconda classificata, aveva tempestivamente impugnato detta aggiudicazione definitiva. Anche il menzionato ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato improcedibile.

6. – Occorre, quindi, esaminare il ricorso R.G. n° 190/2013, proposto dalla SITEK s.r.l., anch'essa partecipante alla procedura di gara pubblica di cui trattasi, e individuata (con la determinazione dirigenziale regionale del 12 dicembre 2012, n° 2360) quale aggiudicataria provvisoria della concessione. Ricorso con il quale la SITEK s.r.l. impugna la determinazione del 21 dicembre 2012, n° 2415, con la quale la Regione Sardegna ha deciso di annullare in autotutela l'intera procedura di gara.

Come si è anticipato, la motivazione dell'annullamento si basa sulla premessa che uno dei criteri di valutazione delle offerte, indicato nel bando, era costituito dall'ammontare di un sovracanone, precedentemente introdotto dall'amministrazione regionale con diversi atti a partire dal 2001, annullati dal TAR Sardegna, con la citata sentenza n° 1122 del 14 dicembre 2012.

6.1. - La SITEK s.r.l. chiede l'annullamento del predetto provvedimento

regionale sulla scorta dei seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, sotto diversi profili:

- mancata tutela dell'affidamento dei concorrenti alla conclusione della procedura, ingeneratosi per il tempo trascorso dalla pubblicazione del bando di gara (quasi dieci anni);

- insussistenza di un interesse pubblico all'annullamento d'ufficio, posto che la fase della valutazione comparativa si era ormai conclusa; e tenuto conto che l'interesse pubblico era, semmai, quello ad applicare il sovracanone stabilito dalla Regione, anche in considerazione del fatto che nessuna delle concorrenti aveva sollevato questioni sulla legittimità della previsione di gara sul sovracanone;

- mancata valutazione, in sede di comparazione degli interessi in giuoco, dell'interesse del privato;

2) violazione dell'art. 7 per la mancata comunicazione avvio del procedimento;

3) eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento,

4) in via subordinata, violazione dei principi in materia di disciplina delle procedure ad evidenza pubblica ed in materia di applicazione delle norme nel tempo, nonchè eccesso di potere sotto svariati profili, tenuto conto del consolidato principio secondo cui le modifiche normative sopravvenute, come nel caso di specie per effetto della decisione del T.A.R. Sardegna che ha annullato gli atti che imponevano il sovracanone regionale, non incidono sulla *lex specialis* di gara né possono avere conseguenze sulla gara già indetta ed espletata secondo le regole dettate dal bando.

6.2. - In ordine logico, occorre preliminarmente esaminare il motivo indicato sub 2).

Il motivo non è fondato.

6.3. - Secondo la giurisprudenza dominante, condivisa dal Collegio, la situazione dell'aggiudicataria provvisoria ha origine da un atto meramente endoprocedimentale e quindi non costituisce una situazione giuridica consolidata di vantaggio, tale da dover essere presa in considerazione in sede di comparazione degli interessi in giuoco in caso di esercizio dei poteri di autotutela; e ciò, sia quando l'autotutela sia esercitata sull'atto di aggiudicazione provvisoria, sia quando l'amministrazione aggiudicatrice decida di annullare l'intera procedura di gara, come nel caso di specie (in tal senso si veda T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 18 novembre 2011, n. 2715, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).

6.4. - Sono invece fondate le censure con le quali si deduce la illegittimità del motivo posto a base dell'annullamento dell'intera procedura di gara.

In particolare, è fondato il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e irragionevolezza, ove si tenga conto dell'evidente errore di interpretazione della sentenza del T.A.R. Sardegna, sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1122, in cui è incorsa l'amministrazione intimata.

In tale decisione, si muove dalla fondamentale premessa che il sovracanone regionale costituiva una prestazione patrimoniale imposta ai titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate dalla Regione Sardegna; ossia, costituiva una prestazione patrimoniale autoritativa per la cui legittimità, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, era necessario una base giuridica rappresentata da una norma di fonte legislativa (statale o regionale, secondo la distribuzione costituzionale delle competenze). Base giuridica la cui esistenza è stata esclusa dalla Sezione, con il conseguente annullamento dei provvedimenti regionali che prevedevano il sovracanone.

6.5. - I termini giuridici della vicenda in esame sono del tutto differenti, come esattamente rilevato dalla ricorrente S'ITEK s.r.l. . Manca, nella fattispecie per cui è controversia, l'imposizione autoritativa del sovracanone nei confronti del concorrente a cui sia affidata la concessione oggetto della

procedura di gara di cui trattasi. La previsione del canone a favore della Regione è, infatti, inserita tra le clausole del disciplinare di gara (cfr. art. 3). ed è destinata a confluire nella convenzione che accede alla concessione demaniale stipulata con l'operatore economico affidatario. Il canone regionale, quindi, rappresenta, nel caso di specie, parte del corrispettivo dovuto dall'affidatario della concessione, costituendo in tal modo uno degli aspetti fondamentali su cui si fonda l'accordo convenzionale tra le parti (Regione e affidatario della concessione), all'esito della procedura di gara.

In tale prospettiva, appare evidente come non possano essere condivise le osservazioni formulate dalla difesa della Regione Sardegna, secondo cui l'annullamento dei provvedimenti regionali sul sovracanone disposto dalla citata sentenza del T.A.R. Sardegna avrebbe determinato il rischio di non poter percepire il sovracanone, lasciando la Regione esposta a sopportare i costi della gestione del bene demaniale senza alcuna risorsa con la quale compensare i relativi costi.

Considerazioni prive di pregio, ove si muova da una corretta ricostruzione giuridica della vicenda in esame, secondo le argomentazioni sopra sviluppate.

6.6. - Discende da quanto esposto che non è ravvisabile un interesse pubblico all'annullamento della procedura di gara, indetta dalla Regione Sardegna con la determinazione dirigenziale del 16 luglio 2003, n. 1318/D, fondato sull'annullamento giurisdizionale degli atti regionali che hanno previsto il sovracanone.

6.7. - L'accoglimento della censura esaminata è ampiamente satisfattiva delle pretese sostanziali fatte valere in giudizio dalla ricorrente ed esime, quindi, dall'affrontare le ulteriori doglianze (che possono ritenersi assorbite).

7. – In conclusione, il ricorso R.G. n° 190/2013, proposto dalla SITEK s.r.l., deve essere accolto con il conseguente annullamento del

provvedimento impugnato.

8. – Considerata la peculiarità della vicenda esaminata e la relativa novità di alcune delle questioni decise, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti dei ricorsi in epigrafe.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, così dispone:

- rigetta il ricorso R.G. n° 88/2013, proposto dalla società DUEMILA SERVIZI s.r.l.; dichiara improcedibili i motivi aggiunti proposti dalla medesima società ricorrente;
- dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 699/2012, proposto da Loi Andreina;
- dichiara improcedibile il ricorso R.G. n° 521/2012, proposto dalla società SITEK s.r.l.;
- accoglie il ricorso R.G. n° 190/2013 proposto dalla SITEK s.r.l., e per l'effetto annulla la determinazione del 21 dicembre 2012, n. 2415, del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, della Regione Autonoma della Sardegna.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)